

S. 2819/15

**TRIBUNALE DI ROMA  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice del lavoro dr. L. Bajardi ha pronunciato la seguente  
**SENTENZA**

nella causa iscritta al [redacted] /13 promossa

**DA**

[redacted] Spa. in persona del legale rapp.te p.t. elett.te dom.to presso gli Avv. G. Favalli e P. Zucchinalli che lo rappresentano e difendono con procura a margine del ricorso - **opponente** -

**CONTRO**

**ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI**  
"Giovanni Amendola" - INPGI in persona del legale rapp.te p.t. elett.te dom.to presso l'Ufficio legale, rappresentato e difeso dagli Avv. C. Giordano e G.M. Sulas per procura a margine della memoria - **opposto** -

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso regolarmente depositato il [redacted] Spa. ha chiesto al giudice di annullare il decreto con cui l'INPGI, a conclusione di accertamento iniziato nel febbraio 2010 (conclusosi con verbale n. 15/11, con cui sono state contestate all'opponente irregolarità e/o omissioni originate dalla mancata sottoposizione a contribuzione di somme erogate ai propri dipendenti giornalisti a titolo di rimborso spese per aggiornamento professionale, alloggio, benefits, viaggi e rappresentanza per i periodi di cui in atti), ha ottenuto dal giudice ingiunzione di pagamento della somma di euro 584.699,00.

A fondamento della domanda, dopo aver riferito di aver inoltrato ricorso amministrativo avverso il verbale di cui sopra con esito negativo, ha sostenuto l'infondatezza della pretesa dell'Istituto, concludendo per l'illegittimità del decreto e per l'assolvimento della società da ogni domanda, anche per prescrizione.

In particolare, dopo aver eccepito l'inammissibilità del decreto in quanto basato su somme "a campione", ha ritenuto che le ragioni della pretesa - per come esposte nel verbale e nel d.i. opposto -, hanno supposto che reddito imponibile debba considerarsi tutto quanto percepito in relazione al rapporto di lavoro, salve le eccezioni tassative a norma degli artt. 12 l. 153/69 e 51 dpr. 917/86 e che per le somme sostenute con finalità di aggiornamento professionale non vi sarebbe una specifica previsione di legge e che, nonostante tale carenza normativa, solo l'erogazione che non costituisca "una utilità esclusivamente a vantaggio del lavoratore" deve considerarsi esente da contribuzione.

Ha lamentato che l'Istituto ha dettato un'interpretazione soggettiva della disciplina relativa alla finalizzazione del rimborso alla formazione, fissando le condizioni senza citare le fonti e richiamando accordi aziendali che da quasi 40 anni regolano la materia, senza precisarne la violazione.

Quanto alle altre voci in contestazione (canoni d'affitto dei corrispondenti esteri ed altre spese), l'opponente ha ribadito la natura di invio provvisorio dei corrispondenti esteri, sostenendo che "ogni spesa - estera o in patria - oggetto di contestazione sarà da ritenersi esente perché resa (...) nell'interesse del datore di lavoro".

Con riferimento alla pretesa di maggior rilievo (relativa ai rimborsi spese per aggiornamento professionale o sabbatico) ha sostenuto che i casi contestati divergono tra loro quanto a numero di posizioni e di importi, e che le somme azionate non corrispondono a quelle della documentazione prodotta in fase monitoria; il metodo della campionatura

denota l'infondatezza della pretesa (non essendovi ragione per pretendere i contributi per tutti i 100 lavoratori ove l'accertamento riguardi un solo lavoratore), salvo necessaria CTU sulla documentazione di cui al decreto; l'esame a campione, inoltre, non dimostra un esame analitico dei giustificativi delle note spese presentate dai giornalisti, evidenziando un'inammissibile presunzione assoluta di assoggettare a contribuzione tutto quanto rimborsato dalla società nell'intero periodo.

La tesi autoreferenziale per cui si valorizza la fede privilegiata dell'operato degli Ispettori, inoltre, non è pertinente qualora, come nella specie, l'accertamento non riguardi fatti, ma personali valutazioni, neppure giuridiche, in quanto derivanti da mera interpretazione dei fatti.

Il decreto sarebbe poi carente di specificità, come lo stesso verbale presupposto, in quanto per ciascun dipendente è stato indicato solo l'importo complessivo e non le singole voci di spesa, rendendo impossibile la difesa.

Ha sottolineato la rilevanza delle modalità con cui sin dal 1977 ha curato l'obbligo di formazione previsto e concordato con le parti collettive, attraverso specifici accordi aziendali, il modo migliore per dare attuazione all'obbligo formativo previsto dall'art. 45 CNLG del 2001 (immutato sul punto); ha precisato il tenore di tali accordi, evidenziando come tutte le spese relative siano sempre giustificate in ragione dell'attività svolta (salvo qualche "svista"); secondo gli accordi il giornalista ha l'onere di mettere per iscritto la proposta da sottoporre all'approvazione del direttore e dell'amministrazione ed il direttore di vagliarla, ponendo in essere una procedura che risponde all'esigenza di garantire il collegamento funzionale tra le spese rimborsate ai propri dipendenti e l'attività svolta dagli stessi nonché a quanto sostenuto dallo stesso Istituto con le proprie circolari. L'obbligo di curare la professionalità tramite aggiornamento in definitiva, non può essere limitato, dovendo essere continuativo ed "a tutto tondo", dovendo i giornalisti svolgere le mansioni assegnate dai Direttori e potendo essere nel tempo assegnati ad una redazione diversa, che si occupa di altra materia. La connessione con le finalità di aggiornamento si evidenzia anche quanto agli abbonamenti internet, SAT, linee ADSL, servizi informativi coerenti con la attività giornalistica.

Ha quindi contestato i conteggi delle somme pretese, calcolati sul presupposto che (tutti) gli importi contestati sarebbero interamente assoggettabili a contribuzione, nonché in quanto il regime sanzionatorio risulta più oneroso rispetto a quello derivante dall'applicazione della disciplina di cui alla l. 388/00, entrata in vigore prima della redazione del verbale.

Quanto al rimborso spese per canoni di locazione, viaggi e rappresentanza, ha rilevato che non può negarsi il disagio della prestazione resa all'estero che può essere oggetto di pattuizione e rimborso a piè di lista o forfetizzazione che per legge è esente sino ad euro 77 giornalieri, importo che moltiplicato per i giorni lavorativi mensili è sicuramente maggiore della somma esente mensile (euro 951,77), contestata dall'Istituto; in via subordinata ha osservato che l'ordinamento tutela gli assegni in sede disagiata estera, accordando il dimezzamento dell'imponibilità al 50%.

Ha eccepito la prescrizione delle pretese anteriori al quinquennio ed ha aggiunto, in via gradata, l'accertamento del proprio diritto all'applicazione del comma 18 dell'art. 116 l. 388/00.

L'INPGI si è costituito in giudizio rilevando la contraddittorietà, inconferenza ed infondatezza delle argomentazioni a sostegno dell'opposizione e chiedendone il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo ovvero, in ogni caso, la condanna della società al pagamento del medesimo importo, vinte le spese.

Relativamente all'eccezione preliminare ha replicato che l'ispezione ha impegnato tre funzionari per più mesi, attraverso un'attenta analisi della documentazione consegnata, e che la documentazione a campione è stata prodotta in allegato al fascicolo monitorio (per

evitare la sovrabbondanza cartacea) quale prova, peraltro non gravante sull'Istituto, delle spese rimborsate per le varie causali; sia nel verbale sia nel ricorso sono stati puntualmente contestati gli importi analiticamente riportati per ciascuno nominativo e periodo, contestata l'inosservanza dell'art. 45 CNLG e gli specifici inadempimenti, oltre all'inesistenza di specifica relazione fra le somme corrisposte e l'effettiva attività di aggiornamento e qualificazione dei giornalisti beneficiari.

Nel riportarsi alla documentazione depositata in sede di opposizione, INPGI ha precisato che la stessa si riferisce a tutte le somme contestate, agli importi suddivisi mese per mese e per anno per ogni giornalista (come da verbale ispettivo), come analiticamente conteggiati, con ciò provandosi che gli ispettori non hanno proceduto "a campione"; essendosi comunque aperta la fase di opposizione a cognizione piena, è del tutto irrilevante la conferma o meno del decreto.

Ha rilevato che la società non ha contestato l'erogazione delle somme considerate in verbale, né l'ammontare degli importi assunti dagli ispettori come base imponibile, sostenendo di essersi attenuta alle disposizioni contrattuali collettive, peraltro esaminate anche dagli stessi (verbale pag. 3), che ne hanno constatato la mancanza di inerenza specifica (pag. 4), la mancanza di programma dettagliato, della precisazione della finalità da parte del giornalista, dell'autorizzazione del direttore; né sono stati reperiti giustificativi validi fiscalmente, dovendosi quindi concludere per la natura retributiva di *benefits* assoggettabili a contribuzione.

L'INPGI ha poi richiamato le disposizioni di legge che regolano la materia e, quanto alla ripartizione dell'onere probatorio, la necessità che sia la parte datoriale a provare la ricorrenza di una delle ipotesi di esenzione, opponendosi alla richiesta di CTU esplorativa. Ha proceduto all'esame delle somme sottoposte a contribuzione per i singoli giornalisti per i periodi interessati, replicando alle censure ritenute generiche, relative ai conteggi, ed alla misura delle sanzioni.

Esaurita la fase istruttoria, svoltasi solo su base documentale, la causa è stata decisa con separato dispositivo.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso in opposizione è infondato.

Va respinta l'eccezione di prescrizione genericamente sollevata da parte dell'opponente, atteso che, a fronte di recupero contributivo qui azionato per il periodo dicembre 2006-marzo 2011, il verbale ispettivo sotteso al d.i. qui impugnato risulta notificato nel maggio 2011.

Nel merito, si dà atto che si ritiene di aderire integralmente alla decisione di questo Ufficio intervenuta su questione analoga (e più ampia) a quella oggi in esame, alla cui esauritiva motivazione ci si riporta espressamente (cfr. sentenza 9611/13, in atti in copia).

In primo luogo si osserva che - per quanto si evince dagli atti, ed in specie dal verbale di accertamento, che assume valenza probatoria privilegiata relativamente agli elementi di fatto acquisiti e documentati -, gli Ispettori hanno effettuato una compiuta analisi della documentazione reperita e posta a fondamento delle contestazioni, considerando, nella cornice costituita dalla disciplina legale, i riferimenti offerti dalla norma contrattuale di cui all'art. 45 CCNLG ed analizzando gli accordi integrativi; risultano riportati, sia nel verbale (cfr. allegati) sia nel ricorso per decreto, gli importi analitici per ciascun nominativo e periodo di riferimento, all'esito della verifiche concernenti l'esistenza del necessario collegamento con la specifica attività professionale del giornalista anche in relazione alle note spese prodotte, ovvero all'esito della constatazione, quanto alle spese alloggio, viaggi e rappresentanza, della mancata ricorrenza di ipotesi di esenzione di legge.

Sempre dal richiamato verbale ispettivo risultano i documenti esaminati (cfr. pag. 1: libro unico, matricola dipendenti giornalisti e non, fogli paga, denunce e versamenti Inpgi, modd. 770, certificazioni note o ricevute di compensi a terzi, prospetti tfr.) e le liquidazioni



delle note spese con relativi giustificativi per le voci contestate, con espressa limitazione ai termini prescrizionali ex l. 335/95 art. 3, c. 9 e 10.

Il riferimento "a campione" investe solo i riferimenti documentali esemplificativi nel ricorso per decreto, mentre gli Ispettori attestano di aver esaminato la documentazione reperita in azienda afferente la liquidazione delle note spese con i relativi giustificativi presentata dal personale giornalistico per aggiornamento professionale, sabbatico, lavoro domenicale, smaltimento ferie, e multimedialità fino al 19.2.11, evidentemente procedendo a recupero solo in mancanza di prova di specifica inerenza.

L'eccezione dell'opponente relativa all'asserita indagine a campione effettuata dall'Istituto non è fondata: l'esame della documentazione depositata in sede di opposizione (faldoni suddivisi per periodo, mese per mese ed anno per anno) comprova come il recupero contributivo di cui al verbale 15/11 si riferisca effettivamente agli importi contestati - specificati anche in relazione di titoli ed alle norme violate -, che vanno oltre i riscontri documentali esemplificativi di cui al ricorso per decreto.


Gli stessi importi peraltro, quanto all'effettiva corresponsione da parte dell'opponente, non risultano in alcun modo contestati neppure a seguito delle specifiche deduzioni di cui alla memoria di costituzione INPGI; ne consegue l'applicazione del c.d. principio di non contestazione.

Considerato il regime dell'onere probatorio (nonché in ogni caso, quello secondo cui il profilo dell'ammissibilità dell'ingiunzione non assume valore decisivo una volta proposta l'opposizione, risultando inteso l'ordinario giudizio di merito, così introdotto, ad accertare la pretesa fatta valere, e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge), si comprende come la prospettazione dell'opponente non possa essere condivisa.

Quanto all'onere probatorio (*rectius* distribuzione del), in materia di determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali vanno considerate sia la generale presunzione di cui all'art. 3, c. 1, d. Lgs. 314/97 (secondo cui si considerano retribuzione tutte le somme ed i valori in genere a qualunque titolo percepiti in relazione al rapporto di lavoro), sia la tassatività dell'elencazione delle voci che, ex art. 12 l. 153/69, sono escluse dalla contribuzione; il relativo riparto si articola nel senso che è l'ente previdenziale a dover provare che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo purché in dipendenza del rapporto di lavoro, mentre è onere del datore di lavoro provare che ricorre una delle cause di esclusione previste.

Quanto all'esame delle diverse contestazioni, l'INPGI ha verificato le somme versate dal (nel periodo dedotto) per compensi erogati a dipendenti non assoggettandoli a contribuzione (in particolare per rimborso spese per sabbatici, aggiornamento professionale, lavoro domenicale, smaltimento ferie e multimedialità).

Gli Ispettori hanno fatto espresso riferimento alla disciplina di legge (e ciò si giustifica in quanto l'autonomia collettiva non può disporre del diritto dell'ente assicuratore); hanno considerato che la disciplina relativa all'imponibile fiscale ed il regime delle spese sostenute direttamente dal datore o rimborsate, per finalità connesse all'aggiornamento professionale (art. 47 c. 1, lett. c, dpr. 917/86) rientrano di principio nell'ambito del reddito da lavoro dipendente, tranne il caso in cui siano dirette a realizzare un immediato e diretto sviluppo delle capacità professionali e lavorative del dipendente soddisfacendo così un interesse preminente del datore di lavoro, consistente nell'utilizzo di un lavoratore più qualificato, che determina un incremento dell'efficienza e rientrando quindi nei costi per i beni e servizi strumentali all'attività di impresa. Hanno poi valorizzato la connessione "specificata, diretta ed immediata, non generica" tra il bene o servizio offerto o rimborsato e l'attività professionale del dipendente, quale discriminine fondamentale, considerata anche la maggior estensione del criterio in ragione della natura dell'attività giornalistica.



La tendenziale unica accezione di reddito imponibile (a fini fiscali e contributivi) va individuata come quella che deriva da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro alle dipendenze e sotto la direzione di altri, secondo le norme della legislazione sul lavoro (dpr. 917/86, attuale art. 49, in seguito a riordinamento della materia ex d.lgs. 344/03, di riforma della imposizione sul reddito delle società). In particolare il reddito imponibile va determinato con riguardo *"a tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberarie in relazione al rapporto di lavoro"* (art. 51, c. 1) e l'esclusione va limitata a specifiche ipotesi (c. 2), tra le quali non è dato più includere i rimborsi spese.

Secondo le disposizioni di cui all'art. 12 l. 153/69 (come mod. con d.lgs. 314/97, che ha armonizzato le basi imponibili a fini contributivi e fiscali) tutti i compensi erogati al lavoratore costituiscono base imponibile a fini contributivi, con la sola eccezione dei casi tassativamente indicati, con conseguente impossibilità di interpretazione analogica o estensiva, ed onere della parte datoriale di allegare e provare che le somme corrisposte al dipendente rientrino in una delle cause di esclusione di cui al c. 2 del menzionato art. 12.

Nell'ambito di tale sistema si comprende allora come le disposizioni contrattuali soccorrano per fornire - anche alla parte datoriale - i riferimenti ed i criteri per rendere oggettivamente qualificabile il rimborso come spesa collegata all'aggiornamento professionale, non potendosi evidentemente ritenere tale una generica motivazione, mentre il contratto aziendale ne disciplina le modalità di fruizione (dovendosi ritenere che ricorra un'occasione di aggiornamento professionale esente da contribuzione solo quando questa sia collegata - in rapporto di inerenza specifica - all'effettiva competenza del giornalista).

Tale la cornice entro cui i verbalizzanti hanno compiuto l'accertamento in esame: la disposizione dell'art. 45 CCNLG si preoccupa della necessità di consentire che il giornalista fruisca di un costante aggiornamento professionale e culturale soprattutto in considerazione della particolare natura dell'attività; per realizzare tale finalità individua alcuni strumenti (richiamando anche non meglio precisate iniziative da avviare con il direttore o il Cdr. o fiduciario) e fa riferimento alla partecipazione dei singoli giornalisti a corsi di aggiornamento a seminari, iniziative culturali e professionali *"comunque attinenti alle loro competenze"* nonché al fatto che l'editore debba favorire la partecipazione a tali corsi, previo parere del direttore e sulla base di idonea documentazione, con esplicito rinvio alla contrattazione aziendale per la regolamentazione dell'eventuale fruizione di permessi retribuiti e dei concorsi spese.

Gli accordi aziendali, pure considerati dagli Ispettori (v. pag. 3 verbale), conformemente a quanto disposto dall'art. 45 cit., prevedono modalità di rimborso delle spese di viaggio/soggiorno/iscrizioni/partecipazioni a corsi di aggiornamento, stage, seminari manifestazioni culturali/artistiche. Corsi e seminari implicano la partecipazione a eventi programmati di approfondimento; manifestazioni culturali/artistiche implicano a loro volta specifiche iniziative realizzate in un momento e luogo determinato ed in quanto tali, chiaramente individuabili e temporalmente delimitate.

Tali ipotesi di esclusione non sono state rinvenute dagli Ispettori; ciò attraverso l'esame delle note spese procurate dai giornalisti, per come si evince sempre dal verbale di accertamento, in quanto le relative voci non sono state giustificate da rimborsi di viaggi, vitto ed alloggio, connessi alla partecipazione a corsi, seminari, o conferenze ovvero altri eventi connessi alla finalità evidenziata, ravvisandosi solo in rari casi la causalità specifica con il singolo campo di competenza; in più ipotesi non sono stati rinvenuti i c.d. scontrini parlanti richiesti dalla stessa azienda (ma scontrini generici, od addirittura autocertificazioni dei dipendenti), mentre, legittimamente, sono stati considerati non collegati alla specifica finalità di aggiornamento i rimborsi per attività ludiche genericamente riconducibili ad attività professionale; i verbalizzanti hanno assoggettato a contribuzione anche le somme/rimborsi svincolati dalle richieste ex art. 45 CCNLG, quindi

senza evidenza della specifica finalità di aggiornamento professionale; hanno dato contestualmente atto della correttezza degli acquisti effettuati e dei rimborsi afferenti materiale informativo, libri, eBook, cd e dvd, qualora accompagnati da validi documenti fiscali, nonché dei rimborsi per corsi universitari, di lingue e di aggiornamento con carattere formativo.

Nessuna prova dell'inerenza specifica menzionata è stata fornita dall'azienda, nonostante l'imputazione operata, quanto alle somme oggetto dell'accertamento, rimborsate o versate, e quindi legittimamente le stesse vengono assoggettate a contribuzione ex art. 12 l. 153/69 e 51 (ex 48) TUIR, confluendo nel reddito da lavoro dipendente, percepito dal lavoratore e non rientrante nelle eccezioni previste per legge.

Né può sostenersi che, nella misura in cui le circostanze suesposte sono state direttamente apprese dagli ispettori, attesa anche la rilevanza della documentazione giustificativa ai fini della verifica della ricorrenza delle ipotesi di esenzione, l'efficacia probatoria del relativo accertamento possa considerarsi indebolita; ciò proprio in quanto trattasi di mero riscontro documentale e di incrocio di dati oggettivamente emergenti.

Non può condividersi la deduzione di parte opponente in ordine alla formulazione di mere personali valutazioni giuridiche, dei fatti, relativamente ai rimborsi effettuati nei confronti dei propri giornalisti: a fronte di somme comunque versate/rimborsate, ciò che rileva è la documentazione atta a giustificarne l'imputazione e, di conseguenza, l'esenzione da contributi. Per gli stessi motivi non si ritiene decisiva la censura volta ad evidenziare il fatto che i relativi importi siano stati indicati globalmente per ciascun giornalista e non isolando le singole voci, senza analizzare la documentazione relativa ai rimborsi e senza effettuare indagini di merito (quali l'audizione dei diretti interessati, la verifica delle attività di aggiornamento e della qualificazione professionale del giornalista). Al riguardo, indiretta conferma dell'opzione qui preferita si trae anche dall'argomentazione spesa dall'opponente in ordine alla CTU richiesta, avente evidente finalità esplorativa e, prima ancora, volta a colmare il vuoto costituito dalla mancata offerta di pertinente documentazione che si sarebbe dovuta porre a conferma delle lamentate carenze dell'accertamento ispettivo.

L'opponente, onerata della relativa prova, per l'anno sabbatico (v. capp. 6.1 e 6.2) deposita documentazione (docc. 13 e 14) asseritamente comprovante la motivazione, tramite richiesta dei giornalisti; dall'esame della stessa si rileva come, in realtà, si tratti o di richieste sostanzialmente generiche e senza programma dettagliato, ovvero di mere accettazioni senza richiesta, e comunque, senza allegazione per le singole posizioni delle distinte di spesa con giustificativo e specifica indicazione del rimborso; la prova orale all'evidenza, sul punto, risulta inammissibile.

La stessa opponente, proprio sulla scorta delle contestazioni mosse e ricostruite nell'atto di costituzione anno per anno, mese per mese (v. pagg. 41 ss. memoria INPGI) per le somme considerate per ogni singolo giornalista, avrebbe dovuto produrre documentazione comprovante la finalità di aggiornamento professionale (programma preventivo, relazione conclusiva, unitamente ai relativi giustificativi di spesa), mentre le censure sull'arbitrarietà dell'operato degli Ispettori, se vagliate anche in riferimento agli specifici riscontri, appaiono svincolate dal reale accertamento compiuto in sede di verifica.

In estrema sintesi (per un esame particolareggiato cfr. memoria INPGI pagg. 46-61), nel periodo sottoposto a verifica gli Ispettori hanno riscontrato che l'opponente, nelle situazioni specificamente elencate, ha provveduto al rimborso per spese di vitto, alloggio, cinema, musei, teatro, mostre, taxi, alberghi, biglietti ferroviari ed aerei, viaggi all'estero, abbonamento sky, dvd, abbonamento internet, elettrodomestici, quote associative gruppi giornalisti sportivi, quotidiani, prodotti multimediali, materiale fotografico, di cartoleria e di cancelleria privi di riferimento ad aggiornamento professionale e di programmi



preventivi e/o di relazione conclusiva; non è neppure emersa la correlazione tra l'impiego delle somme e la specifica professionalità del singolo giornalista.

Si osserva altresì che un determinato rimborso può essere considerato esente da contribuzione solo in quanto realizza i requisiti già evidenziati e che una considerazione del motivo e/o giustificazione del viaggio, della spesa o dell'acquisto di determinati beni non possa essere considerata in sé ma, al contrario, debba essere connotata proprio da quel collegamento qualificante. Si tratta di dimostrare che le spese di che trattasi attenessero a concrete occasioni di aggiornamento professionale, con riguardo alle competenze professionali affidate al singolo giornalista, e non a generiche esigenze di aggiornamento culturale, ossia attinente alla formazione culturale media di qualsiasi cittadino, a prescindere dalla concreta attività lavorativa svolta; né può condividersi l'argomentazione della difesa opponente secondo cui, essendo la professione giornalistica una professione "a tutto tondo", ogni attività sarebbe rilevante sotto il profilo in esame: aderendo a tale prospettazione, qualsiasi occasione di aggiornamento culturale rientrerebbe nell'accezione. La prova orale richiesta dall'opponente - formulata in termini valutativi e generici - non potrebbe in ogni caso sopperire alla carenza documentale.

Fondatamente gli Ispettori hanno ritenuto l'assenza di un collegamento tra le spese rimborsate e le finalità di aggiornamento professionale nonché l'assenza di una correlazione diretta ed immediata tra il bene o il servizio offerto (rimborso) al dipendente e l'attività professionale che lo stesso è chiamato a svolgere. Assolto quindi l'onere a carico di INPGI - anche per difetto di contestazione - relativo alla ricezione da parte dei lavoratori di somme erogate dal datore di lavoro in dipendenza del rapporto di lavoro, era onere dell'opponente provare l'esistenza di una delle esimenti di legge, onere che nella specie non può considerarsi assolto.

Relativamente alle spese per alloggio (punto 2 del verbale ispettivo), risulta che il opponente ha concesso a propri dipendenti l'utilizzo di alloggi per i quali ha sostenuto il costo del canone di locazione e delle utenze domestiche; per altri dipendenti ha provveduto al rimborso di quanto pagato per locazione di appartamenti ed utenze varie nella sede di destinazione estera; sul punto, considerata anche la laconicità della contestazione avanzata in sede di ricorso in opposizione, è sufficiente richiamare ancora l'art. 12 l. 153/69, secondo cui, per la determinazione della base imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro; nel concetto di retribuzione imponibile vanno comprese tutte le erogazioni che trovino giustificazione nella costanza del rapporto di lavoro. La Corte di legittimità ha quindi affermato che sono dovuti dal datore di lavoro i contributi previdenziali in relazione all'utilizzazione dell'alloggio concesso ai dipendenti, sia perché per il lavoratore, tenuto a rendere la prestazione nel luogo contrattualmente stabilito, il relativo risparmio economico e di energie psico-fisiche si traduce in utilità aggiuntiva, sia perché l'equivalente di tale prestazione di alloggio non è assimilabile agli elementi esclusi dall'elencazione tassativa di cui all'art. 12 l. 153/69 (cfr. Cass. 13523/04 e 14129/04).

La stessa disposizione di cui sopra è stata richiamata dagli Ispettori al fine di assoggettare a contribuzione le spese affrontate dall'opponente con riferimento a benefits (in particolare, spese scolastiche per figli di giornalisti), viaggi non di servizio e di rappresentanza (cfr. punti 3, 4 e 5 del verbale ispettivo), queste ultime anche in quanto rimaste sostanzialmente prive di riscontro con riferimento al concetto di inerenza (e cioè: erogazione a titolo gratuito, effettuazione con finalità di promozione, esistenza di proporzione secondo criteri di ragionevolezza e coerenza con pratiche commerciali del settore, effettività e documentabilità).

Infine, quanto alla contestazione delle somme nel *quantum* (dei conteggi), che, per come formulata, si risolve nella censura afferente al regime sanzionatorio applicato ("il verbale di accertamento ed i relativi calcoli aventi ad oggetto la determinazione delle conseguenze

*sanzioni civili e somme aggiuntive ... sembrerebbero essere stati redatti ed effettuati facendo applicazione di un regime diverso e più oneroso rispetto a quello derivante dalla applicazione della normativa, contenuta nella legge n. 388 del 23 dicembre 2000, entrata in vigore ben prima della redazione del verbale", v. opposizione pag. 27, punto 9), l'opponente lamenta che, ai sensi dell'art. 116, c. 8, 9 e 10 l. 388/00, le sanzioni non possono superare il 40% del debito contributivo, mentre antecedentemente, in applicazione della normativa di cui all'art. 4 d.l. 536/87 potevano arrivare al 100%.*

Sul punto INPGI, oltre a rilevare la mancanza di contestazione specifica dei conteggi, assume, quanto alle sanzioni, che le stesse erano state calcolate secondo legge e con i criteri esposti nelle delibere del CDA INPGI 86/01 e 23/06, in recepimento della n. 175/04 approvata dal Ministero competente con decorrenza 8.2.05.

Non risulta che i conteggi siano stati effettuati sull'assunto secondo cui tutti gli importi contestati sarebbero stati interamente assoggettati a contribuzione; come sopra rilevato, gli Ispettori hanno effettuato un discrimine nei casi esaminati, non assoggettando a contribuzione le poste per le quali hanno rilevato l'effettiva finalità formativa.

Dato atto che anche dal verbale di accertamento si evince che le sanzioni civili sono state calcolate secondo "i criteri indicati nelle delibere del C.d.A. INPGI n. 244/97, 86/2001 e 23/2006. Gli arrotondamenti relativi al calcolo dei contributi e delle sanzioni civili sono stati effettuati secondo i criteri della delibera del C.d.A. dell'INPGI n. 151/2001", si rileva che le pretese sono tutte relative a periodo successivo al 9 febbraio 2005, periodo dal quale, in ragione della deliberazione 23/06, è stato recepito dall'Istituto l'accordo siglato dalle parti sociali del 5.5.2004, concernente il recepimento del regime sanzionatorio, conforme a quello previsto dall'art. 116 l. 388/00.

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va integralmente respinto.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta l'opposizione; condanna l'opponente alle spese di lite, liquidate in euro 13.000,00.

Roma, 17.3.2015

Il Giudice  
(Laura Rajardi)

Depositato in Cancelleria  
Roma, il 15.3.2015  
CANCELLIERA  
Livia Morandi